

REGOLAMENTO (CEE) N. 2432/85 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1985

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1121/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2383/85⁽⁸⁾;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di girasole per la campagna di commercializzazione 1985/1986 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1489/85⁽⁹⁾ e (CEE) n. 1490/85⁽¹⁰⁾,

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985 e gennaio 1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi d'agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985 e gennaio 1986 per il colza e il ravizzone ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo e della maggiorazione mensile proposti da ultimo dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 21 al 27 agosto 1985, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1121/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi d'agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985 e gennaio 1986 per il colza e il ravizzone sarà confermato o sostituito con effetto dal 29 agosto 1985 per tener conto del prezzo indicativo fissato per questi prodotti per la campagna 1985/1986 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 1985 e gennaio 1986 per il colza e il ravizzone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1985.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 118 dell'1. 5. 1985, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 224 del 22. 8. 1985, pag. 25.

⁽⁹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	20,467 (1)	21,150 (1)	21,746 (1)	22,983 (1)	23,280 (1)	23,009 (1)
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	50,58 (1)	52,20 (1)	53,64 (1)	56,69 (1)	57,42 (1)	57,33 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	56,99 (1)	58,81 (1)	60,41 (1)	63,85 (1)	64,66 (1)	64,51 (1)
— UEBL (FB/Flux)	949,91 (1)	981,61 (1)	1 009,27 (1)	1 065,71 (1)	1 079,48 (1)	1 059,25 (1)
— Francia (FF)	140,56 (1)	145,36 (1)	149,15 (1)	157,18 (1)	159,23 (1)	157,22 (1)
— Danimarca (Dkr)	172,23 (1)	177,98 (1)	182,99 (1)	193,40 (1)	195,90 (1)	193,08 (1)
— Irlanda (£ Irl)	15,352 (1)	15,865 (1)	16,308 (1)	17,191 (1)	17,413 (1)	17,094 (1)
— Regno Unito (£)	13,209 (1)	13,628 (1)	13,995 (1)	14,745 (1)	14,934 (1)	14,607 (1)
— Italia (Lit)	28 351 (1)	29 372 (1)	30 060 (1)	31 766 (1)	32 186 (1)	31 481 (1)
— Grecia (Dra)	1 893,61 (1)	1 964,78 (1)	2 026,36 (1)	2 158,52 (1)	2 187,19 (1)	2 153,32 (1)

(1) Sulla base dell'ultima proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	27,143	27,094	28,312	28,927	30,281
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	66,79	66,68	69,57	71,22	74,39
— Paesi Bassi (Fl)	75,26	75,13	78,36	80,21	83,79
— UEBL (FB/Flux)	1 259,76	1 257,48	1 314,01	1 341,39	1 404,26
— Francia (FF)	186,85	186,50	194,64	198,10	207,69
— Danimarca (Dkr)	228,41	228,00	238,24	243,42	254,81
— Irlanda (£ Irl)	20,360	20,323	21,232	21,640	22,657
— Regno Unito (£)	17,429	17,400	18,141	18,521	19,343
— Italia (Lit)	37 919	37 839	39 458	40 147	42 221
— Grecia (Dra)	2 543,82	2 538,42	2 667,75	2 730,69	2 875,00

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,224370	2,216510	2,208370	2,200650	2,200650	2,179740
Fl	2,504100	2,498340	2,491940	2,485870	2,485870	2,467810
FB/Flux	45,084700	45,130200	45,168800	45,222100	45,222100	45,365600
FF	6,795100	6,815400	6,840840	6,861750	6,861750	6,929240
Dkr	8,085210	8,084900	8,081250	8,078200	8,078200	8,072950
£ Irl	0,715141	0,716166	0,716816	0,717526	0,717526	0,719417
£	0,575988	0,577676	0,578785	0,579925	0,579925	0,582426
Lit	1 493,160	1 497,27	1 503,420	1 510,03	1 510,03	1 527,91
Dra	105,60580	105,620600	105,61390	105,63540	105,63540	105,72280